



**RICHIESTA DI PREVENTIVO PER L’AFFIDAMENTO DI FORNITURA DI
CALCESTRUZZO, COMPRESIVO DI POMPAGGIO, PER IL BLOCCO NUOVO DEL
CIMITERO DI STERPETO. AI SENSI DELL’ART. 50 co. 1 lett. b) e ART. 59 DEL D.Lgs. N.
36/2023 (CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI)**

CAPITOLATO SPECIALE



ART. 2 VALIDITÀ DEI PREZZI – REVISIONE DEI PREZZI – CLAUSOLA DI RINEGOZIAZIONE

1. I prezzi offerti tengono conto di tutti gli obblighi ed oneri posti a carico del fornitore dal presente Capitolato speciale e da ogni altro documento contrattuale.
2. Ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023 si procede alla revisione dei prezzi. La clausola di revisione dei prezzi non apporta modifiche che alterino la natura generale del contratto, si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo della fornitura in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e opera nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

ART. 3 SUBAPPALTO

1. In materia di subappalto valgono le disposizioni previste in materia dall'art. 119 del D.lgs. 36/2023.
2. Il subappalto è ammesso solo previa autorizzazione dell'Amministrazione committente.
3. L'autorizzazione al subappalto è sottoposta alle seguenti condizioni: - che il subappaltatore posseda i requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata (art. 119 co. 4 lett. a) del D.lgs. 36/2023) e non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice (art. 119 comma 4 lett. b) D.Lgs. 36/2023); - che l'esecutore all'atto dell'offerta abbia indicato le parti di prestazione contrattuale che intende subappaltare (art. 119 comma 4 lett.c) D.lgs. 36/2023; - che almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, l'esecutore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante contraente, in originale o in copia autentica; - che al momento del deposito del contratto di subappalto, l'esecutore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del/i subappaltatore/i dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del D.lgs. 36/2023. - che non sussista nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti di cui alla normativa antimafia prevista dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni; - che l'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettano alla stazione appaltante contraente prima dell'inizio della prestazione contrattuale, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza se del caso (art. 119



comma 7 del D.Lgs. 36/2023); - che l'esecutore allegghi al contratto del subappalto o alla sua copia autentica la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il titolare del subappalto. In caso di RTI o consorzio, analoga dichiarazione deve essere rilasciata da tutte le imprese costituenti il RTI o il consorzio (art. 119 comma 16 del D.lgs. 36/2023). In mancanza della suddetta documentazione, il subappalto non è concesso.

ART. 4 PENALE PER RITARDO NELL'ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA

La penale pecuniaria per il ritardo nell'ultimazione della fornitura in conformità di quanto previsto dall'art. 126 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 è stabilita nella misura dell'1 per mille per ogni giorno di ritardo.

1. Le penali dovute per il ritardato adempimento non possono superare complessivamente il dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale (art. 126 comma 1 del D.Lgs. 36/2023); è fatta salva la richiesta di risarcimento dei maggiori danni.
2. Il superamento dei termini contrattuali per fatto dell'appaltatore costituisce titolo per la risoluzione del contratto e per la relativa richiesta di risarcimento danni.
3. Nel caso di superamento del termine contrattuale, salva comunque la facoltà dell'Amministrazione committente di risolvere il contratto, al fornitore può essere assegnato un termine per la consegna delle forniture, con applicazione della conseguente penale, dandogli le prescrizioni ritenute necessarie.
4. Resta altresì salvo il diritto dell'Amministrazione committente di risolvere il contratto, in corso di esecuzione dello stesso, in presenza di circostanze che, a insindacabile giudizio del direttore dell'esecuzione, possano compromettere la regolare e puntuale esecuzione della fornitura.
5. Nei casi precedenti il direttore dell'esecuzione formula le contestazioni degli addebiti al fornitore, assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie contro-deduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il fornitore abbia risposto, l'Amministrazione committente, su proposta del RUP, dispone la risoluzione del contratto, fermo restando il pagamento delle penali (art. 122 comma 4 del D.lgs. 36/2023 e articolo 10 dell'allegato II.14).
6. Il direttore dell'esecuzione determina nel certificato di ultimazione l'ammontare delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione. La detrazione viene effettuata sul certificato di pagamento.
7. La detrazione viene effettuata sui singoli certificati di pagamento.



Il Responsabile Unico del Procedimento

DIRETTORE GENERALE

Dr. Alberto Paolini